

Atto costitutivo "ASAS Associazione Soccorso Animali Selvatici ODV"

L'anno 2025 il mese di Novembre il giorno 4 in Coreglia Antelminelli (LU) Via Nazionale 20 alle ore 19,15 si sono riunite le seguenti persone:

1. Stefani Paolo nato a Barga (LU) il 26 Gennaio 1978 residente a Barga (LU) in via Comunale di Filecchio nr. 14 codice fiscale STFPLA78A26A657N
2. Arrighi Serena nata a Barga (LU) il 24 Ottobre 1973 residente a Barga (LU) in Località Cestoni nr.25 codice fiscale RRGSRN73R64A657D
3. Pierantoni Michela nata a Castelnuovo di Garfagnana (LU) il 22 Dicembre 1982 residente a Barga (LU) in Località Cima solco nr. 6 codice fiscale PRNMHL82T62C236V
4. Bastiani Sonia nata a Barga (LU) il 14 Settembre 1985 residente a Coreglia Antelminelli (LU) in viale F. Castracani nr. 10 codice fiscale BSTSNO85P54A657G
5. Valentini Niccolò nato a Pistoia (PT) il 23 Febbraio 1998 residente a Lucca (LU) in Piazza Leopoldo Nobili nr. 133 codice fiscale VLNNCL98B23G713J
6. Casotti Romina nata a Castelnuovo di Garfagnana (LU) il 01 Agosto 1981 residente a Piazza al Serchio (LU) in via UNRRA nr. 25 codice fiscale CSTRMN81M41C236W
7. Lunardi Lucrezia nata a Castelnuovo di Garfagnana (LU) il 18 Ottobre 1994 residente a Pieve Fosciana (LU) in via Per Pontardeto/Capoluogo nr. 20 codice fiscale LNRLRZ94R58C236V

I presenti designano, in qualità di Presidente dell'Assemblea costitutiva, il Sig. Stefani Paolo il quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione la Sig.ra Lunardi Lucrezia quale Segretario ed estensore del presente atto.

Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di una associazione e dà lettura dello Statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'Associazione, da considerarsi parte integrante del presente Atto costitutivo, che viene approvato all'unanimità.

I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

È costituita fra i soci presenti, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo settore CTS (D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni), una associazione non riconosciuta senza scopo di lucro, avente la seguente denominazione **"ASAS Associazione Soccorso Animali Selvatici ODV"** Ente del Terzo Settore. L'Associazione dovrà utilizzare obbligatoriamente l'indicazione di "Organizzazione di Volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico allorché iscritta nell'apposito registro o successivamente nel RUNTS.

La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione del RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli

Atto Costitutivo Organizzazione di Volontariato

acronimi e delle locuzioni di cui agli articoli 12 e 32, comma 3 del Codice del Terzo settore.

ART. 2

L'Associazione ha sede legale nel Comune di **Barga (LU)**, attualmente, nei locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale siti in Via Comunale s.n.c. nella frazione di Filecchio e con durata illimitata nel tempo. La variazione della sede legale nell'ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria. L'acronimo ODV/ETS acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts).

ART. 3

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale, di seguito elencate, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle attività di volontari e dei propri associati individuandole mantenendo l'elencazione prevista all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 sono:

- 
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
 - e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
 - f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - g) formazione universitaria e post-universitaria;
 - h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
 - r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
 - v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 - y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
 - z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.



In particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'associazione intende svolgere:

- soccorso, cura, riabilitazione e rilascio in natura di animali selvatici feriti o in difficoltà;
- assistenza a specie selvatiche in condizioni ambientali avverse e calamità naturali;
- raccogliere dati scientifici sulla fauna selvatica ed effettuare ricerche scientifiche;
- collaborare con le autorità sanitarie per il monitoraggio delle malattie anche trasmissibile all'uomo;
- divulgazione scientifica;
- educazione culturale, sanitaria ed ambientale e di prevenzione della salute pubblica;
- difesa e salvaguardia dell'ambiente e del territorio;
- conservazione della fauna autoctona;
- assistenza ai giovani animali abbandonati dai genitori;
- supporto alle indagini per il contrasto al bracconaggio ed al commercio illegale di fauna selvatica;
- promozione ed organizzazione di attività di pettherapy e di attività motorie e sportive di vario tipo;
- interventi di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio anche tramite la gestione di particolari luoghi di interesse culturale e paesaggistico anche in collaborazioni con enti pubblici;
- reinserimento nel mondo del lavoro e del volontariato di immigrati e di persone sottoposte a misure restrittive della libertà in collaborazione con UEPE e Tribunale;
- organizzazione di attività di previsione, prevenzione, ricerca e soccorso, tramite il supporto umano e tecnico dei propri associati, della popolazione e degli animali colpiti da calamità naturali.

ART.4

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti predefiniti e può esercitare, a norma dell'art.7 Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale dlgs. 9 Giugno 2022.

ART. 5

L'Associazione avrà come principi informativi, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: assenza di fini di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, sovranità dell'assemblea, prevalenza delle prestazioni dei volontari, diritti e obblighi degli associati, norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, norme sull'ordinamento, sull'amministrazione e sulla rappresentanza dell'organizzazione, i requisiti per l'ammissione di nuovi soci.

ART. 6

I componenti stabiliscono che, per il primo mandato, il Consiglio Direttivo sia composto da 5 membri e nominano a farne parte i signori:

1. Stefani Paolo;
2. Pierantoni Michela;
3. Lunardi Lucrezia;
4. Bastiani Sonia;
5. Arrighi Serena.

A presidente viene eletto il Signor Stefani Paolo.

Per le altre cariche vengono eletti:

Sig. Pierantoni Michela (Vicepresidente);

Sig. Lunardi Lucrezia (Segretario);

Sig. Bastiani Sonia (Tesoriere);

Sig. Arrighi Serena (Consigliere).

Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 anni.

ART. 7

La quota di iscrizione dovuta da coloro che entrano a far parte dell'associazione viene determinata, per il primo esercizio sociale nell'importo di euro 20,00 (€ venti/00).

Per gli anni successivi quindi dal 2027 in avanti l'importo di tale quota verrà determinato annualmente da una delibera assembleare in conformità al disposto del citato statuto.

Ognuno degli associati si impegna, pertanto, a versare tale somma nelle casse sociali, con le modalità indicate dal Consiglio Direttivo.

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'Associazione qui costituita.

ART. 8

Il primo esercizio sociale si chiuderà in data 31/12/2026. I successivi esercizi hanno durata annuale con inizio il 1 gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 9

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Letto, approvato e sottoscritto in Coreglia Antefiminelli il 4 Novembre 2025

Il Segretario

Lucrezia Lunardi

Il Presidente

Paolo Stefani

Firme dei costituenti:

Michele Pierantoni

Sonia Bastiani

Serena Arrighi

Paolo Stefani

Registrazione fatta il

01 DIC. 2025

al n.

83

serie

III

L'incaricato del servizio (*)

Armando Sarti

4

Atto Costitutivo ASAS Organizzazione di Volontariato

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Vincenzo Pantano

STATUTO

"ASAS Associazione Soccorso Animali Selvatici ODV"

ART. 1

(Denominazione sede e durata)

È costituita, nel rispetto del Codice civile e del D. Lgs. 117/2017 una associazione senza scopo di lucro apartitica e aconfessionale denominata "ASAS Associazione Soccorso Animali Selvatici ODV" d'ora in avanti denominata Associazione.

L'utilizzo della locuzione "Ente del Terzo Settore" nella corrispondenza o l'integrazione della denominazione sociale con l'ulteriore acronimo ETS costituisce una ulteriore facoltà che discende dal possesso primario della qualificazione speciale derivante dall'iscrizione nella relativa sezione del RUNTS.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Barga (LU) con indirizzo, attualmente, nei locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale siti in Via Comunale s.n.c. nella frazione di Filecchio-. Gli eventuali cambiamenti della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e potranno avvenire con delibera dell'Assemblea Ordinaria degli Associati. Il Consiglio Direttivo può stabilire l'istituzione di sezioni locali dell'associazione che opererà sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi.

L'Associazione opera sul territorio della provincia di Lucca, ma può operare anche in ambito limitrofo, regionale ed extraregionale aderendo anche a coordinamenti nazionali, europei ed internazionali. La durata dell'Associazione è illimitata nel tempo.

ART. 2

(Utilizzo nella denominazione "Organizzazione di Volontariato Ente del Terzo Settore o degli acronimi "ODV/ETS")

L'Associazione presenterà richiesta di iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) e, una volta ottenuta l'iscrizione, dovrà utilizzare obbligatoriamente l'indicazione di "Organizzazione di Volontariato" o l'acronimo "ODV" Ente del Terzo Settore o l'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione del RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli articoli 12 e 32, comma 3 del Codice del Terzo settore.

ART. 3

(Statuto)

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 4

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 5

(Finalità e Attività)

Lucia Ferretti

[Signature]

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle attività di volontari sono, secondo l'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

- 
- 
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
 - e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
 - f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - g) formazione universitaria e post-universitaria;
 - h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
 - r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti
 - v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 - y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
 - z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 D.Lgs. 117/2017 e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 Giugno 2022. L'Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.

La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea soci. Nel caso in cui l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà testare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.Lgs. 117/2017.

Per svolgere le attività sopra elencate, si prefigge di svolgere le seguenti azioni:

- soccorso, cura, riabilitazione e rilascio in natura di animali selvatici feriti o in difficoltà;
- assistenza a specie selvatiche in condizioni ambientali avverse e calamità naturali;

- raccogliere dati scientifici sulla fauna selvatica ed effettuare ricerche scientifiche;
- collaborare con le autorità sanitarie per il monitoraggio delle malattie anche trasmissibile all'uomo;
- divulgazione scientifica;
- educazione culturale, sanitaria ed ambientale e di prevenzione della salute pubblica;
- difesa e salvaguardia dell'ambiente e del territorio;
- conservazione della fauna autoctona;
- assistenza ai giovani animali abbandonati dai genitori;
- supporto alle indagini per il contrasto al bracconaggio ed al commercio illegale di fauna selvatica;
- promozione ed organizzazione di attività di pettherapy e di attività motorie e sportive di vario tipo;
- interventi di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio anche tramite la gestione di particolari luoghi di interesse culturale e paesaggistico anche in collaborazioni con enti pubblici;
- reinserimento nel mondo del lavoro e del volontariato di immigrati e di persone sottoposte a misure restrittive della libertà in collaborazione con UEPE e Tribunale;
- organizzazione di attività di previsione, prevenzione, ricerca e soccorso, tramite il supporto umano e tecnico dei propri associati, della popolazione e degli animali colpiti da calamità naturali.

2025
Precisamente, l'associazione ha lo scopo di favorire ogni iniziativa che sia connessa con le predette attività e, pertanto, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale:

- * avanzare proposte agli Enti Pubblici per promuovere e diffondere le suddette finalità;
- * stipulare convenzioni con enti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie richieste, per il raggiungimento dello scopo sociale e accedere a finanziamenti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie che saranno richieste, al fine di raggiungere gli scopi sociali. Potrà, inoltre, collegarsi ad altri enti ed organizzazioni nazionali riconosciute ai sensi della normativa vigente che abbiano le stesse finalità. L'Associazione può, pertanto, assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere, ovvero la promozione e/o la partecipazione in associazioni e fondazioni ed altre istituzioni pubbliche o private che siano giudicate necessarie o utili per il conseguimento delle proprie finalità.

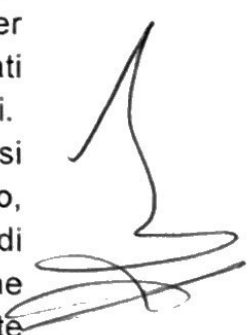
Le attività principali o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite di volontari e dei propri aderenti.

ART. 6

(Ammissione ed esclusione)

Possono aderire all'associazione le persone fisiche, altre ODV e, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle ODV associate, altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Associazione



Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di Amministrazione una domanda che contenga:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, ovvero, in caso di enti o persone giuridiche, della ragione o della denominazione sociale, della sede, del codice fiscale e della partita I.V.A.;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal presente articolo. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile.

I soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- a) recesso volontario comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo;
- b) per non aver effettuato il versamento della quota associativa per l'anno in corso;
- c) per indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo;
- d) per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione dell'associato, è ammesso il ricorso, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione all'Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, deve decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata.

Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato, in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge; ogni socio ha diritto ad un voto.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017;

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- votare in Assemblea, rappresentati dal Legale Rappresentante o da un suo delegato ed hanno diritto ad un singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale – nel caso di persone giuridiche - purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo e i termini annualmente stabiliti.

ART. 8

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci;
- L'Organo di Amministrazione o Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- L'Organo di controllo (eventuale);
- L'Organo di revisione (eventuale).

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30 comma 5 del d.lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice civile comma 2, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 9

(L'Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. L'assemblea deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale per l'approvazione del bilancio d'esercizio e, nei casi previsti dalla legge, del bilancio sociale, quando se ne ravvisi la necessità.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune dove ha sede l'associazione purché in Italia. La convocazione avviene mediante avviso scritto da inviare almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica (es: sms, WhatsApp, pec, e-mail, ecc.) da divulgare al recapito risultante dal libro dei soci. L'avviso di convocazione verrà inoltre affisso nella sede dell'Associazione.

Luciano Fenu

[Signature]

L'Assemblea è inoltre convocata quando ne sia fatta richiesta dallo stesso Presidente, da tre membri del Consiglio Direttivo ovvero da almeno un terzo degli associati, purché in regola con le quote associative. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Gli associati possono intervenire in Assemblea ordinaria e straordinaria mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.10

(Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea deve:

- 
- stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
 - nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
 - nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - determinare l'entità della quota associativa annuale;
 - approvare il bilancio o rendiconto;
 - deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
 - deliberare sull'esclusione degli associati;
 - deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
 - approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 11

(Assemblea ordinaria o straordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato può essere portatore di massimo 3 deleghe.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto. L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

ART. 12

(Consiglio Direttivo o Organo di Amministrazione)

Il Consiglio Direttivo o Organo di Amministrazione governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di quest'organo:

- eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti che va da 3 a 5 membri nominati dall'Assemblea per la durata di anni 4 ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri il Presidente e, se ritenuto opportuno, uno o più Vicepresidenti, il Segretario ed il Tesoriere ove non vi abbiano provveduto gli associati. Tutti i componenti dell'Organo Amministrativo sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati. Al Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del Codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni 4 mesi e straordinariamente quando il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri ne chiedono la convocazione. La convocazione dell'Organo di Amministrazione avviene mediante comunicazione scritta, tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica (es: sms, WhatsApp, pec, e-mail, ecc.) deve contenere il luogo, la data e l'ora, l'ordine del giorno, spedita almeno 8 giorni prima della data fissata per il suddetto Organo.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 13

(Il Presidente)

Lucia Fucini

[Signature]

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti ove non vi abbiano provveduto gli associati.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e dell'Organo di Amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 14

(Segretario e Tesoriere)

Il Segretario ed il Tesoriere sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti, ove non vi abbiano provveduto gli associati. Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri. Ad egli spetta il compito di conservare tutti i documenti dell'associazione compresi eventuali contratti e convenzioni. Il Tesoriere presiede la gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili e predisponendo, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il bilancio o il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.

ART. 15

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi previsti dall'art. 30, commi 2 e 4 del d. lgs. N. 117 del 2017. I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Il sindaco o i sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della deliberazione di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; la cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo di controllo è sostituito. Il sindaco o i sindaci sono, in ogni caso, rieleggibili.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 16

(Organo di Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del D.Lgs 117/2017, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 17

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- proventi da attività diverse ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017
- proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017;
- rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017.

ART. 18

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 19

(Bilancio di esercizio)

I documenti di bilancio dell'Associazione o del rendiconto di cassa, ove ne ricorrono i presupposti, sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo in collaborazione con il Tesoriere se nominato, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il Bilancio sociale redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 20

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo

Luciano Fucini



legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

ART. 21

(Qualità di volontario)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del CTS. I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi del art. 18 del CTS.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 22

(Personale retribuito)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura esclusivamente nei limiti previsti dall'art. 33 D.Lgs. 117/2017 necessari al suo regolare funzionamento, vale a dire in misura non superiore al 50% del numero dei volontari.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge.

ART. 23

(Libri sociali e Registri obbligatori)

L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo e vidimato ai sensi della Nota ministeriale n. 12675 del 14 Settembre 2022;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall'organo competente che deve evadere entro 30 giorni dalla ricezione.

ART. 24

(Scioglimento e Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del dell'Ufficio regionale del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017. L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

ART. 25

(Disposizioni finali)

Ai fini del presente statuto, tutte le comunicazioni dirette ai singoli associati verranno effettuate utilizzando il recapito di ciascun associato risultante dall'atto costitutivo, ovvero comunicato all'organo direttivo. Resta a carico di ogni singolo associato la responsabilità per mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si richiamano le disposizioni di cui al d.lgs. n. 117 del 2017, nonché le norme del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione e le leggi speciali in materia di associazione.

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

Letto confermato e sottoscritto.

Il Segretario

Luciana Pirelli

Il Presidente



Gli Intervenuti:



Romina Gotti

Saw Babin


Mulhnerstein

Registrazione di Atto Privato

Il 01/12/2025 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TZH , serie 3 , numero 83

data di stipula: 04/11/2025

ident.vo telematico: TZH25L000083000EE per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 90013410460

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTO NON AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMONIALE

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

90013410460				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento:



L'incaricato del servizio (*)

Antonio Sarti

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Vincenzo Pantisano